

# Studio Previtali srl

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

## I VEICOLI (ANCHE AZIENDALI) IN COMODATO E LA COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disposizione, contenuta nel Codice della strada, che prevede l'obbligo in capo ai soggetti utilizzatori "abituali" di veicoli di terzi di comunicare "tempestivamente" alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo. Con la recente Circolare, il Ministero, dopo aver individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell'obbligo in esame, confermando la sanzione pari a € 705 unitamente al ritiro della carta di circolazione.

In particolare l'adempimento in esame interessa i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti ed i contratti di comodato (per un periodo superiore a 30 giorni).

Il nuovo comma 4-bis che così dispone: " ... gli atti ... da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ... al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3". La norma in esame prevede, *in capo all'utilizzatore*, l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni:

- dell'intestatario della carta di circolazione;
- della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall'intestatario.

Con riguardo alla nozione di "avente causa", il MIT ha chiarito che va fatto riferimento al:

- comodatario;
- affidatario, in caso di custodia giudiziale;
- locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
- erede;
- utilizzatore, in caso di contratto "rent to buy".

Sono legittimati a concedere veicoli in comodato a terzi il proprietario, locatario (per il leasing), usufruttuario e l'acquirente nelle ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio.

### SOGGETTI ESONERATI

Con riguardo al comodato, la citata Circolare n. 15513 ha ribadito che sono esonerati dall'obbligo:

- i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione;
- i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l'attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.

## VEICOLI AZIENDALI

Nella Circolare n. 15513 in esame, per “finalità di semplificazione” è stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati):

- detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio;
- concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.

## DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI

Lo stesso Ministero specifica che gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014. Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che:

- è comunque possibile comunicarli;
- l'eventuale omissione non è sanzionabile.

## SANZIONI

La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a € 705 e il con ritiro della carta di circolazione ai sensi dell'art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92.

## FATTISPECIE ESCLUSE DALL'OBBLIGO

Posto che il comodato è “ope legis” un contratto a titolo gratuito, la Circolare n. 23743 in esame chiarisce innanzitutto che la sussistenza di un comodato è esclusa “ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo”. Di conseguenza l'obbligo di comunicazione è escluso in presenza di veicoli in disponibilità:

- a titolo di “fringe benefit” poiché in tal caso, venendo meno la “gratuità”, non si configura la fattispecie del comodato (trattasi di retribuzione in natura);
- *ad uso promiscuo, al di fuori delle ipotesi di fringe benefit, in quanto viene meno il requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo;*
- a più dipendenti, poiché viene meno, oltre al requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo, anche quello della continuità temporale.

## FATTISPECIE INTERESSATE DALL'OBBLIGO

Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli in comodato ai dipendenti, anche a quelli:

- concessi in comodato a soci / amministratori / collaboratori dell'azienda;
- intestati all'imprenditore individuale se gli stessi costituiscono un bene strumentale dell'impresa.

In tal caso il relativo comodato impone l'aggiornamento esclusivamente dei dati dell'Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se il veicolo costituisce bene personale dell'imprenditore il relativo comodato comporta anche l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;

- concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali “Aziende, Enti ed Organizzazioni”.

Per ogni ulteriore informazione restiamo a Vs. completa disposizione e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Madone, 30 ottobre 2014

